

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022**

**363/2022/R/EEL**

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE IGES**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1214<sup>a</sup> riunione del 27 luglio 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 509/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 509/2020/R/eel);
- la comunicazione di Terna dell'1 luglio 2021, prot. Autorità 26637, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
  - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
  - d) la stima del fattore di carico, se l’unità è alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
  - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
  - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l’impianto Iges di Ital Green Energy S.r.l. (di seguito anche: Ital Green Energy), con la deliberazione 509/2020/R/eel l’Autorità ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2021, le proposte presentate da Terna nel novembre 2020, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, fatte salve alcune previsioni e precisazioni, e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo

variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2021 (cfr. comma 77.46, lettera j);

- nell'anno 2021 l'impianto Iges è stato soggetto al regime ordinario di essenzialità, di cui all'articolo 64;
- dalla comunicazione Terna emerge che Ital Green Energy, utente del dispacciamento dell'impianto Iges, si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.46, lettera j), e 64.30, lettera b), richiedendo di definire, per un'unità di produzione dell'impianto e a decorrere dal mese di maggio 2021, i valori del rendimento di cui al comma 64.13 per due ulteriori combustibili rispetto a quelli oggetto di approvazione con la deliberazione 509/2020/R/eel per l'anno 2021, al fine di tenere conto della difficoltà di approvvigionamento riscontrate per uno di questi ultimi combustibili.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione a una delle unità dell'impianto Iges, accogliere, con riferimento a due ulteriori combustibili rispetto a quelli oggetto di approvazione con la deliberazione 509/2020/R/eel, le istanze relative ai valori del rendimento di cui al comma 64.13 risultanti dalla comunicazione Terna;
- stabilire che i valori approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia limitata al periodo compreso tra i mesi di maggio e dicembre 2021 e siano applicati esclusivamente per la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo previsto dal regime ordinario di cui all'articolo 64.

#### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa e limitatamente al periodo compreso tra i mesi di maggio e dicembre 2021, le istanze attinenti al rendimento di cui al comma 64.13 avanzate da Ital Green Energy S.r.l., ai sensi del combinato disposto dei commi 77.46, lettera j), e 64.30, lettera b), e presentate all'Autorità con la comunicazione Terna, in relazione a una delle unità di produzione dell'impianto Iges;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a Ital Green Energy S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*